

TI_GERICHTE 15.2006.137 vom 14. Mai 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-05-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2006.137

FR: TI_GERICHTE 15.2006.137 du 14 mai 2007

IT: TI_GERICHTE 15.2006.137 del 14 maggio 2007

Regeste

Pignoramento provvisorio ai sensi dell'art. 39 CL di fondi di società di cui l'escusso risulta essere l'azionista unico.

Erwägungen

E. 1

Così come la scelta del tipo di provvedimento conservativo da ordinare (Kropholler , Europäisches Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 5 ad art. 36; DTF 131 III 662, cons. 4.1; DTF 126 III 439, cons. 3) anche la questione di sapere a quali condizioni un simile provvedimento può essere diretto contro un terzo è retta dal diritto interno dello Stato in cui deve aver luogo l'esecuzione (Kropholler , op. cit., n. 5 ad art. 39). Il legislatore federale avendo rinunciato a disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti conservativi fondati sull'art. 39 CL, spetta esclusivamente al giudice dell'exequatur, come per le altre modalità d'esecuzione delle misure da lui ordinate, determinare la cerchia dei beni sui quali esse devono essere eseguite, con effetto vincolante per le autorità esecutive (DTF 131 III 664 e seg., cons. 4.5 a contrario e supra ad cons. 1.1/b). La cognizione delle autorità esecutive è invece limitata alle questioni di pura esecuzione in merito alle quali il giudice dell'exequatur non ha ordinato disposizioni particolari e vanno risolte sulla base delle norme del diritto esecutivo svizzero così come vengono interpretate nelle relazioni interne (DTF 131 III 664 cons. 4.4).

E. 1.1

Di conseguenza, il provvedimento emesso il

E. 1.2

Dopo aver proceduto a quanto ordinato nel dispositivo n. 1.1, l'CO 1 notificherà la presente sentenza e il relativo ricorso a PI 1, tramite lo studio legale PA 2, _____, a PI 2 e PI 3, tramite il loro patrocinatore, PA 3, _____. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Intimazione allo St. legale RA 1, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2

Nel caso concreto, la seconda Camera civile ha ordinato, il 31 gennaio 2005, il pignoramento provvisorio "di tutti i beni di PI 1 [...], in particolare di tutti i beni e crediti di

cui al pignoramento provvisorio n. _____ dell'CO 1". Come già ricordato nelle sentenze 12 e 23 febbraio 2007 di questa Camera (inc. 15.06.38 e 15.06.39 citati supra ad E, cons. 3.2/a), la seconda Camera civile, con riferimento al (precedente) pignoramento provvisorio n. _____ dell'CO 1, aveva ingiunto all'Ufficio di pignorare "presso la PI 3, _____, tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 2 o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario economico, come anche ogni altro credito di PI 2 nei confronti della banca". Tale rinvio è tuttavia irrilevante per il ricorso in esame, dal momento che i fondi di cui RI 1 chiede il pignoramento provvisorio non sono averi della debitrice "presso PI 4".

E. 3

e 3.1 i.f., sentenza che l'escussa non ha impugnato). In ultimo luogo, PI 1 non si è presentata al pignoramento fissato dall'Ufficio per il 19 settembre 2006, dopo ben due precedenti rinvii (decisioni 8 maggio e 9 agosto 2006). Invero, non vi è nell'incarto prova certa che la citazione 9 agosto 2006, spedita per raccomandata – non ritirata – poi con invio semplice, sia effettivamente giunta all'escussa. Senonché una copia dello scritto è stata inviata per conoscenza anche ai suoi patrocinatori svizzeri, i quali, già l'11 dicembre 2002, avevano confermato che la cliente aveva eletto domicilio presso di loro "per le notifiche ai fini processuali e procedurali" e che successivamente hanno sempre accettato le notifiche destinate alla stessa. Visto il carattere molto combattuto della lite e l'importanza degli interessi finanziari in gioco, è praticamente escluso che l'escussa non abbia saputo nulla della citazione. Verosimile quindi la sua sostanziale volontà di ostacolare il pignoramento non presentandosi all'interrogatorio.

E. 3.1

Tenuto conto del fatto che la seconda Camera civile ha ordinato un "pignoramento provvisorio ai sensi dell'art. 83 LEF" e non un sequestro, la Camera di esecuzione e fallimento ha appena avuto modo di precisare che l'estensione del provvedimento conservativo, per quanto non esplicitamente specificato dai giudici dell'exequatur, deve essere determinata in base alle norme applicabili al pignoramento (cfr. CEF 12 e 23 febbraio 2007 [15.06.38 e 15.06.39], cons. 3.2b). Ebbene, l'ufficio di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d'ufficio, tutti i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l'escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che appartengono solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che l'escusso ne è proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l'ufficio deve pignorare i beni che l'escutente o l'escusso indicano come facenti parte del patrimonio di quest'ultimo; in caso di contestazione del terzo, la controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando esso è proprietario del fondo di cui il procedente chiede il pignoramento, la richiesta di quest'ultimo deve essere motivata e suffragata da indizi (DTF 132 III 284, cons. 2.2; Gilliéron, *Poursuite pour dettes, faillite et concordat*, 4a ed., Losanna 2005, n. 1120; C. Jaques, *La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant droit économique*, ZZZ 2005, 343 ad 3.5.2, con rif.).

E. 3.2

Nel caso di specie, la ricorrente fonda la sua richiesta su una sentenza del Tribunale federale (DTF 102 III 172 s., cons. II.3), dove si è stabilito che, richiamato il divieto dell'abuso di diritto, in caso di confusione totale dei patrimoni dell'azionista unico e della società che questi domina è lecito il sequestro di un fondo intestato alla società in una procedura esecutiva diretta contro l'azionista; e ciò qualora quest'ultimo si rifiuti di rivelare dove si trovano le azioni. A mente della ricorrente, questa giurisprudenza troverebbe applicazione nel caso in esame, in quanto PI 1 risulterebbe essere azionista unica di PI 2 e di PI 3 e avrebbe impedito il pignoramento delle azioni di queste società, non dando seguito alle citazioni dell'CO 1 in vista del suo interrogatorio ai sensi dell'art. 91 LEF.

E. 3.3

Nella sentenza federale testé citata, il Tribunale federale ha ammesso il sequestro – ma ciò vale anche per il pignoramento – di beni di una società terza in considerazione di tre fattori: l'escusso era azionista unico della società e la controllava totalmente; egli rifiutava di rivelare il luogo in cui si trovavano le azioni; la società non aveva creditori se non l'escusso. Si evince però dalla sentenza che tali presupposti non sono stati espressi quali principi di applicazione generale, ma sono il frutto di considerazioni essenzialmente pragmatiche finalizzate alla risoluzione della questione sottoposta al Tribunale federale. Se ne può comunque dedurre che, in linea di massima, anche le autorità di esecuzione forzata devono tenere conto del principio dell'indipendenza giuridica dei patrimoni dell'azionista e della società, pignorando o sequestrando, nei procedimenti esecutivi diretti contro l'azionista, innanzitutto (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF) i diritti patrimoniali di quest'ultimo nei confronti della società (azioni, crediti in conto corrente, diritti al dividendo, ecc.), così da salvaguardare gli interessi di eventuali altri creditori della società stessa. Il solo fatto che l'escusso abbia una posizione dominante nella società non è sufficiente a giustificare il pignoramento o il sequestro di diritti patrimoniali della società: è inoltre necessario che l'escusso abusi della sua posizione dominante per sottrarsi ai suoi impegni nei confronti dei propri creditori (Jaques , op. cit., pag. 327 e segg. ad 3.3 e pag. 334 e segg. ad 3.4.3 e 3.4.4). Occorre comunque sin d'ora sottolineare una differenza procedurale importante tra il caso giudicato dal Tribunale federale e quello qui in esame: nel primo caso, la questione della pignorabilità dei beni della società si poneva in una procedura di contestazione della rivendicazione del fondo formulata dalla società, quindi in una procedura ordinaria ancorché accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF), in cui l'attore – precedente – era tenuto a provare il carattere abusivo della rivendicazione della società, mentre nella procedura in oggetto, la ricorrente deve solo fornire indizi che il pignoramento dei fondi è possibile a prescindere dalla loro intestazione, dal momento che la competenza per risolvere la questione nel merito spetta non all'Ufficio bensì – se verrà adito – al giudice civile, nel quadro di un'eventuale procedura di rivendicazione giusta l'art. 109 LEF (Jaques , op. cit., pag. 336, 343 ad 3.5.2 e 344 ad 3.5.3).

E. 3.4

Nel caso in esame, la prima questione da risolvere è quella di determinare se vi sono sufficienti indizi che PI 1 sia davvero azionista unica di PI 2 e di PI 3. A questo proposito, la ricorrente espone in modo convincente che siccome PI 1 risulta avente diritto economico dei conti delle due società presso PI 4 (doc. B e D) senza però disporre di alcun potere decisionale quale organo o procuratrice (doc. I e L) né di alcun diritto sui beni delle stesse (doc. C ed E), si deve necessariamente dedurre che ella esercita il suo dominio economico sulle società tramite la detenzione dei loro pacchetti azionari. Tale deduzione è peraltro

stata confermata recentemente dalle informazioni trasmesse dall'amministratore C_____, che, il 19 aprile 2007, ha comunicato all'CO 1 che le azioni di PI 2 sono detenute dalla famiglia PI 1, mentre quelle di PI 3 sono state presentate all'assemblea degli azionisti del 28 marzo 2006 da O_____, uno dei figli di PI 1, che è oggetto di diversi procedimenti giudiziari in Italia connessi al credito fatto valere dalla ricorrente. Questi sono indizi sufficienti a ritenere verosimile che le azioni di entrambe le società appartengano all'escussa.

E. 3.5

Occorre inoltre verificare l'affermazione ricorsuale secondo cui PI 1 ha abusivamente impedito il pignoramento delle azioni, non dando seguito alle citazioni dell'CO 1. Al riguardo, la ricorrente si è limitata a riferirsi alle osservazioni preliminari formulate dall'Ufficio il 21 marzo 2006 in merito al ricorso di PI 1 contro il provvedimento 7 marzo 2006 indirizzato a PI 4 (inc. 15.06.36, cfr. supra ad D i.f.), nelle quali si afferma che "la debitrice non è mai potuto essere sentita personalmente". Tale affermazione non precisa però se l'assenza dell'interrogatorio è riconducibile a colpa della debitrice o ad altri motivi. È tuttavia noto a questa Camera che i numerosi tentativi dell'Ufficio d'interrogare PI 1, anche in precedenti procedure (CEF 9 settembre 2002 [15.02.115], cons. 3.5/b e 3.5/e; CEF 22 ottobre 2005 [15.02.119], p. 3; CEF 4 febbraio 2004 [14.03.98], cons. 3.5/b/ee), sono sempre rimasti vani per la mancata collaborazione della stessa (cfr. CEF 9 febbraio 2007 [15.06.36], cons.

E. 3.6

Nella menzionata sentenza, il Tribunale federale ha giustificato il pignoramento di un immobile della società di cui l'escusso era l'azionista unico anche per il fatto che la società non risultava avere altri creditori se non l'escusso (DTF 102 III 172, cons. II.3). Dalla scarsa motivazione non si evince però se questo sia un presupposto indispensabile per ogni pignoramento o se la soluzione non debba piuttosto dipendere da una ponderazione degli interessi dei creditori della società e di quelli dell'azionista (Jaques, op. cit., p. 335 ad 3.4.3 i.f.). La questione può essere lasciata indecisa a questo stadio della procedura, perché la pignorabilità dei fondi comunque non pare d'acchito esclusa: spetterà – se verrà adita – all'autorità giudiziaria competente deciderla in sede di rivendicazione (art. 109 LEF).

E. 4

Per preservare il cosiddetto "effetto sorpresa" che caratterizza l'art. 39 CL (cfr. CEF 9 settembre 2002 [15.02.115], cons. 3.5/e; Y. Donzallaz, *La Convention de Lugano*, vol. II, Berna 1998, n. 4131 ss.) e rispettare l'ordine della Seconda Camera civile, nel punto in cui ha escluso l'applicazione dell'art. 90 LEF, la presente sentenza verrà comunicata agli altri interessati, a cura dell'ufficio di esecuzione, solo dopo il pignoramento dei fondi di PI 2 e di PI 3. PI 1 potrà in ogni caso esercitare il proprio diritto di essere sentita, se lo ritiene necessario, impugnando la decisione di pignoramento nella via ricorsuale, così come l'avrebbe potuto fare se l'Ufficio avesse sin dall'inizio dato seguito all'istanza della ricorrente. Quanto ai terzi, segnatamente le due società proprietarie degli immobili da pignorare, i loro interessi potranno essere fatti valere nella procedura di rivendicazione, che l'CO 1 avvierà d'ufficio (cfr. art. 10 cpv. 2 RFF), assegnando alla ricorrente il termine dell'art. 108 cpv. 2 LEF (in relazione con l'art. 108 cpv. 1 n. 3 LEF) per promuovere contro ciascuna di esse azione di contestazione giusta l'art. 109 LEF.

E. 5

Il ricorso, così come formulato in via subordinata, va pertanto parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, 39 CL, 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 18 dicembre 2006 di RI 1, _____ (I), è parzialmente accolto.

E. 6

dicembre 2006 nell'esecuzione n. _____ è annullato nel suo punto B ed all'CO 1 è fatto ordine di procedere immediatamente al pignoramento provvisorio del fondo part. n. _____ RFD _____ intestato a PI 2, _____, e del fondo part. n. _____ RFD _____ intestato a PI 3, _____.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.